

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1876
—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FOSCHI)

E COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BISAGLIA)

—
Norme per la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-
legge 7 maggio 1980, n. 167, recante interventi urgenti per
l'editoria, e disposizioni integrative

—
Presentato l'11 luglio 1980
—

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo scopo di salvaguardare la libertà di stampa, seriamente compromessa da una profonda crisi economica di tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, il Governo, sollecitato dalle forze sociali ed economiche operanti nel

settore dell'editoria, ritenne di intervenire con provvedimenti urgenti quali il decreto legge 15 febbraio 1980, n. 27, (non convertito in legge nel termine costituzionale) e il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, attualmente all'esame del Parlamento, per il quale si ha motivo di ritenere che non

sarà convertito in legge entro i sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In vista di quest'ultima evenienza e per non vanificare quanto si è già potuto realizzare, si rende necessario regolamentare i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del provvedimento che decadrà tra qualche giorno, il quale, a sua volta, aveva regolato i rapporti sorti in applicazione del precedente decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27.

Occorre cioè emanare una norma di sanatoria che faccia salvi i rapporti giuridici sorti e confermi la validità e l'efficacia dei provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

A tanto si provvede con il presente disegno di legge che, con l'articolo 1, oltre a disporre nel senso suindicato, intende confermare esplicitamente l'autorizzazione all'Ente cellulosa e carta di corrispondere le integrazioni ed i contributi relativi al

periodo che va dal 1° luglio 1978 (data di scadenza delle provvidenze previste dalla legge 6 giugno 1975, n. 172) al 30 giugno 1979, nonché l'autorizzazione a corrispondere allo stesso Ente il contributo straordinario dello Stato, per l'anno 1980, nelle spese per il conseguimento dei fini istituzionali, previsti dall'articolo 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1453.

Con l'articolo 2 si provvede a dotare l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta dei necessari mezzi finanziari per corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici ed alle agenzie di stampa le integrazioni ed i contributi fino al 31 dicembre 1980.

Si è inteso, inoltre, con gli articoli da 3 a 6, adottare misure dirette a far fronte alle esigenze urgenti per evitare stati di crisi irreversibili che compromettono l'occupazione dei lavoratori.

L'articolo 7 riguarda la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979.

È, altresì, confermata l'avvenuta corresponsione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta del contributo straordinario dello Stato di lire 3.000 milioni perché l'Ente medesimo attui, su direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1453.

ART. 2.

Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta la erogazione delle integrazioni e dei contributi di cui al precedente articolo 1 per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, è autorizzata, in favore dello stesso Ente, la corresponsione di uno straordinario contributo dello Stato di lire 115.000 milioni.

Le integrazioni ed i contributi di cui al precedente comma sono corrisposte agli aventi titolo secondo i criteri e le proce-

dure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente.

ART. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate.

Ai sensi del presente articolo sono considerate a diffusione nazionale le agenzie italiane di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

Il trattamento di integrazione salariale di cui al primo comma del presente articolo non può essere superiore all'80 per cento della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico. L'importo del trattamento di integrazione salariale non può superare, in ogni caso, l'ammontare mensile di lire seicentomila che va rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo massimo di lire seicentomila sarà aumentato in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

Al personale dipendente dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, in eccedenza rispetto alle esigenze aziendali, è corrisposta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro il limite massimo dell'orario contrattuale.

Qualora le condizioni di cui al comma precedente ricorrano per i giornalisti professionisti, la predetta indennità non potrà superare mensilmente l'80 per cento di un dodicesimo della retribuzione annua minima del redattore ordinario, vigente al 1° gennaio di ciascun anno ai sensi del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

L'indennità di cui ai due precedenti commi, sostituisce l'indennità di malattia. Ai beneficiari dell'indennità spettano gli assegni familiari in misura intera.

Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la Commissione di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, accerta la sussistenza dello stato di crisi aziendale delle imprese in parola, derivato da fallimento, cessazione totale o parziale dell'attività oppure da esuberanza di personale in conseguenza anche di processi di ristrutturazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità sopra indicata, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 24 mesi.

Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni. Nei casi di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, le imprese sono esonerate dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo per i dipendenti non giornalisti provvede l'INPS, attraverso la cassa per l'integrazione dei guadagni de-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gli operai dell'industria, con le modalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e con l'osservanza del termine di cui all'articolo 16 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Alla corresponsione dei trattamenti previsti per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI).

I trattamenti di cui al presente articolo e quelli previsti dal successivo articolo 4 non sono cumulabili con altri trattamenti previdenziali sostitutivi della retribuzione o con compensi percepiti in conseguenza di attività lavorative.

ART. 4.

Indipendentemente dalle ipotesi di licenziamento per giusta causa ovvero per giustificato motivo, disciplinate dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, modificata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla categoria dei poligrafici si risolve, per la durata di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con diritto alla indennità per mancato preavviso:

1) a seguito di passaggio ad altra azienda;

2) in caso di dimissioni;

3) alla scadenza del periodo massimo di 24 mesi di godimento della indennità di cui al quarto comma del precedente articolo 3;

4) nel caso in cui, dopo 12 mesi dall'inizio del godimento della predetta indennità, sia stata rifiutata l'offerta, tramite l'ufficio provinciale del lavoro, di una occupazione sostitutiva di pari livello professionale e con retribuzione annuale lorda non inferiore al novanta per cento di quella in godimento. Tale occupazione deve essere offerta nello stesso comune in cui si è svolta l'attività lavorativa, o in quello di residenza del lavoratore, o in un

comune contermine, oppure deve essere accompagnata dall'offerta di una indennità di nuova sistemazione in misura non inferiore a tre mensilità della retribuzione mensile lorda percepita all'atto dell'adozione del programma di ristrutturazione.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori poligrafici anche in caso di cessazione totale o parziale dell'attività o in caso di fallimento delle imprese.

ART. 5.

Le norme di cui al precedente articolo 4 si applicano ai giornalisti professionisti, salvo quanto disposto dal primo comma, numero 4), dello stesso articolo.

In seno alla Commissione nazionale per l'impiego è istituita apposita sottocommissione presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale e composta da due rappresentanti degli editori di quotidiani e da due rappresentanti dei giornalisti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria. Le imprese editrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano eccedenze di giornalisti professionisti, sono tenute ad inviare alla suddetta sottocommissione i nominativi, con l'indicazione della rispettiva qualifica professionale, entro 15 giorni dalla data in cui i giornalisti professionisti sono stati dichiarati esuberanti.

La sottocommissione ha il compito di tenere l'elenco nominativo nazionale dei giornalisti di cui al precedente comma e di rilasciare l'atto di avviamento ai sensi dei commi successivi.

Le aziende nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, che debbano procedere all'assunzione di giornalisti professionisti, sono tenute a presentare direttamente alla sottocommissione richiesta nominativa del personale incluso nell'elenco predetto.

Il rapporto di lavoro si risolve anche se, dopo dodici mesi dall'inizio del godimento dell'indennità di cui al precedente articolo 3, quarto comma, il giornalista professionista rifiuti l'offerta, effettuata tramite la sottocommissione di cui al secondo comma del presente articolo, di una occupazione sostitutiva di pari livello professionale e con retribuzione annuale lorda non inferiore al 90 per cento di quella in godimento. Tale occupazione deve essere offerta nel comune in cui si è svolta l'attività lavorativa, o in un comune contermine, o in quello di residenza del giornalista professionista; qualora l'offerta di lavoro avvenga su base nazionale, essa deve essere accompagnata da una indennità di nuova sistemazione in misura non inferiore a tre mensilità della retribuzione mensile lorda percepita all'atto dell'adozione del programma di ristrutturazione.

Nei casi di risoluzione del rapporto previsti dal presente articolo, il giornalista professionista ha diritto al trattamento di fine rapporto stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria in caso di licenziamento.

ART. 6.

Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli 4 e 5 è data facoltà di optare entro sei mesi dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 3, quarto comma, della presente legge, per i seguenti benefici:

a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base della anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; l'anzianità contributiva non potrà comunque risultare superiore a quaranta anni;

b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 15 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dall'articolo 4, secondo comma, del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953, e successive modificazioni;

c) corresponsione di una indennità pari a quella corrisposta per gli anni di servizio effettivamente prestati nel settore fino ad un massimo di dieci anni;

d) concessione di un credito agevolato, al tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della precedente lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nel settore.

I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli della lettera d) nonché con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Per l'anticipazione della pensione di cui alla lettera a) la cassa per l'integrazione guadagni dell'industria, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari ai due terzi dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per sessanta mesi l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese; il restante terzo dell'importo è posto a carico della impresa. I contributi versati dalla cassa

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

Agli effetti del cumulo della pensione di cui al presente articolo con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 4, terzo comma, del regolamento di cui alla precedente lettera *b*).

Ai titolari dell'assegno si applicano le norme della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi e le controversie.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

All'onere di lire 115 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede quanto a lire 20 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979 e quanto a lire 95 miliardi mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.